

603.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 8 — Articolo 8) .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 14 ottobre 1999 .....	3	(Sezione 9 — Articolo 9) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	3	(Sezione 10 — Articolo 10) .....	11
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	4	(Sezione 11 — Articolo 11) .....	12
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	5	(Sezione 12 — Articolo 12) .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 13 — Articolo 13) .....	13
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5	(Sezione 14 — Articolo 14) .....	13
<b>Disegno di legge n. 4816 ed abbinata proposte di legge nn. 342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982</b> .....	6	(Sezione 15 — Articolo 15) .....	13
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	6	(Sezione 16 — Articolo 16) .....	14
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	6	(Sezione 17 — Articolo 17) .....	14
(Sezione 3 — Articolo 3) .....	6	(Sezione 18 — Ordini del giorno) .....	14
(Sezione 4 — Articolo 4) .....	7	<b>Proposta di legge S. 1920 (approvata dal Senato) n. 4341</b> .....	16
(Sezione 5 — Articolo 5) .....	8	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) ..	16
(Sezione 6 — Articolo 6) .....	9	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	17
(Sezione 7 — Articolo 7) .....	9	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	18
		(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamento) .	18
		(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	19

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 — Articolo 6) .....	19	(Sezione 4 — Svolgimento del servizio sostitutivo di leva presso amministrazioni locali) .	26
(Sezione 7 — Articolo 7, emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	19	(Sezione 5 — Orientamenti del Governo circa l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un magistrato del tribunale di Reggio Calabria) .....	27
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	21	(Sezione 6 — Assunzione di candidati risultati idonei nel concorso per assistenti giudiziari e adeguamento degli organici del Ministero della giustizia) .....	28
(Sezione 1 — Interpretazione autentica da parte del Governo di norme in materia urbanistica) .....	21	(Sezione 7 — Riduzione delle imposte fiscali sulla benzina ed eventuale abolizione della carbon tax) .....	30
(Sezione 2 — Rilancio dell'istituto di credito « Banca Mediterranea ») .....	22		
(Sezione 3 — Stato di attuazione degli interventi per il Giubileo nella città di Roma) .....	22		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 14 ottobre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, De Franciscis, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Giacco, Li Calzi, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Morselli, Napoli, Novelli, Ranieri, Rivera, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Testa, Treu, Turco, Valpiana, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Burani Procaccini, Cardinale, Cerulli Irelli, Corleone, De Franciscis, D'Alema, D'Amico, Danese, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Giacco, Li Calzi, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Morselli, Napoli, Novelli, Ranieri, Rivera, Scantamburlo, Schietroma, Scoca, Solaroli, Treu, Turco, Valpiana, Vigneri, Visco.

**Annunzio di proposte di legge**

In data 13 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CESETTI: « Istituzione della provincia di Fermo » (6447);

TRANTINO ed altri: « Norme relative all'indennizzo dei funzionari pubblici nei casi di indebita sospensione dal servizio » (6448);

BOVA: « Istituzione nel comune di Caulonia di una sezione distaccata del tribunale di Locri » (6449);

MANZIONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei servizi segreti stranieri in Italia nel periodo storico intercorrente tra gli accordi di Yalta e la caduta del muro di Berlino » (6450);

OLIVIERI ed altri: « Concessione di un'elargizione in favore dei parenti delle vittime, nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 » (6451);

TASSONE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività spionistica del KGB e sui finanziamenti illeciti provenienti dai Paesi dell'Est europeo » (6452);

COLLAVINI: « Nuove disposizioni in materia di vincite del concorso pronostici Enalotto » (6453);

BASSO e MANZATO: « Modifica all'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di incompatibilità degli amministratori locali » (6454);

CONTE ed altri: « Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni e modifiche alla disciplina dell'imposta di registro » (6455).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

TERZI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la non attribuzione del rimborso spese per consultazioni elettorali in caso di scioglimento anticipato delle Camere » (6280); *Parere della V Commissione;*

REBUFFA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività del KGB in Italia » (6442); *Parere delle Commissioni II, III, IV e V;*

*II Commissione (Giustizia):*

S. 3807. — COCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: « Modifiche alla disposizione sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B); *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

*VI Commissione (Finanze):*

NESI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive » (6317); *Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

S. 3470. — DUCA ed altri: « Istituzione del Museo tattile statale 'Omero' » (*approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2068-B); *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

RUFFINO e DI BISCEGLIE: « Modifica della denominazione dell'Università di Udine in 'Università del Friuli' » (6309); *Parere della I Commissione;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi » (6379); *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi » (6380); *Parere delle Commissioni I, V, XI (ex articolo 73 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e della amministrazioni dello Stato — con lettera in data 7 ottobre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 15 luglio 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore dell'ufficio controllo atti del Ministero di grazia e giustizia concernente la gestione della spesa effettuata dal Ministro di grazia e giustizia nel periodo 1991-1998 per la prevenzione del disagio minorile.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 ottobre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio dell'Adda, Consorzio dell'Oglio e Consorzio del Ticino per gli esercizi 1997 e 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 221).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti col Parlamento, con lettera in data 13 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, nn. 79,83 e 84 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di

parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali, su tappi di chiusura e contenitori nonché del procedimento relativo al confezionamento di mosti, vini e aceti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 novembre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*allegato A* ai resoconti della seduta del 13 ottobre 1999, a pagina 4, seconda colonna, alla tredicesima riga, sostituire il periodo: « V, VII, VIII, IX » con il seguente: « V, VII, IX ».

**DISEGNO DI LEGGE: LEGGE-QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE AMBIENTE IN SEDE REDIGENTE) (4816); E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SCALIA ED ALTRI; SIMEONE ED ALTRI; POZZA TASCA ED ALTRI; FOTI E TOSOLINI; VIGNI ED ALTRI; RICCIO; DE CESARIS ED ALTRI; MALAVENDA E CENTO; TOSOLINI; GRAMAZIO (342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982)**

**(A.C. 4816 - sezione 1)**

ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge ha lo scopo di dettare principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la tutela dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 117 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano ai principi della presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

**(A.C. 4816 - sezione 2)**

ART. 2.

*(Ambito di applicazione).*

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze

di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi le stazioni radio per telefonia mobile, i radar e gli impianti fissi per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico ed individuale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

**(A.C. 4816 - sezione 3)**

ART. 3.

*(Definizioni).*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immis-

sione, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela della salute da effetti acuti;

b) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immisione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce la misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

c) obiettivo di qualità: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, determinato dai singoli impianti o apparecchiature, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili, al fine di consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, anche con riferimento alla protezione da possibili effetti a lungo termine;

d) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

e) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparec-

chiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto fisso per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

#### (A.C. 4816 - sezione 4)

#### ART. 4.

##### (Funzioni dello Stato).

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché delle modalità di ulteriore riduzione della esposizione ai predetti campi, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, allo scopo, in particolare, di assicurare la protezione da possibili effetti a lungo termine;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, ferme restando le competenze delle regioni in ambito locale;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di stimare i livelli dei campi medesimi nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecniche

disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con gli esercenti di elettrodotti e di impianti fissi per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata »;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e della Conferenza unificata.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 15.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 2000, in ragione di lire 8.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni annue per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14.

#### (A.C. 4816 - sezione 5)

#### ART. 5.

(Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti).

1. Con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per i

beni e le attività culturali, è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.

3. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 1, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

#### **(A.C. 4816 - sezione 6)**

##### ART. 6.

*(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico).*

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'am-

biente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 13, comma 2, e 14.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 3, e 13, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

#### **(A.C. 4816 - sezione 7)**

##### ART. 7.

*(Catasto nazionale).*

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti

fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

**(A.C. 4816 - sezione 8)**

ART. 8.

*(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni).*

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione regionale dei siti di trasmissione dell'emittenza radiotelevisiva, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

b) la definizione, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), di criteri generali per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché della tutela della salute, ferme restando, per quanto riguarda gli impianti di radiodiffusione, le caratteristiche tecniche definite dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze adottati ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

d) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa;

e) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

f) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica e alla compatibilità ambientale dei siti di trasmissione.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Esse possono prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-consulativo, rappresentativo dei diversi interessi e delle diverse competenze tecnico-scientifiche.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

**(A.C. 4816 - sezione 9)**

ART. 9.

*(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio).*

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con il regolamento di cui all'ar-

ticolo 5 sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati, per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti. Con lo stesso regolamento possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dettano norme volte ad assicurare, nel quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica, il corretto inserimento nel territorio degli elettrodotti.

#### **(A.C. 4816 - sezione 10)**

##### ART. 10.

##### *(Piani di risanamento).*

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di tre anni, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Il piano può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, i gestori degli elettrodotti pre-

sentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché le regioni interessate. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentito il comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*),

della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 70 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell'esercente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, può comportare la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo di sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità

e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentite altresì le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti;

b) con provvedimento della regione per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

**(A.C. 4816 - sezione 11)**

ART. 11.

*(Educazione ambientale).*

1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

**(A.C. 4816 - sezione 12)**

ART. 12.

*(Partecipazione al procedimento amministrativo).*

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

**(A.C. 4816 - sezione 13)**

## ART. 13.

*(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata e le principali prescrizioni di sicurezza.

2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

**(A.C. 4816 - sezione 14)**

## ART. 14.

*(Accordi di programma per ferrovie e metropolitane).*

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al

fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

**(A.C. 4816 - sezione 15)**

## ART. 15.

*(Controlli).*

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al comma 1, nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, sono utilizzate le strutture dei presidi multizonali di prevenzione, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia è disciplinato dalla specifica normativa di settore.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

**(A.C. 4816 - sezione 16)**

## ART. 16.

*(Sanzioni).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 15. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**(A.C. 4816 - sezione 17)**

## ART. 17.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 4816 - sezione 18)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerati i rilevanti effetti che i campi elettrici ed elettromagnetici hanno sull'organismo umano;

al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini;

impegna il Governo

a promuovere l'accertamento periodico di tali effetti sulla popolazione attraverso ripetute analisi epidemiologiche, nonché ad adottare tutte le necessarie misure per la tutela degli organismi più vulnerabili, come quelli dei bambini e degli adolescenti, an-

che in relazione alla crescente diffusione della telefonia cellulare.

**9/4816/1.** Procacci, Valpiana, Gramazio, Maura Cossutta, Giannotti, Massidda, Ciani, Di Capua.

La Camera,

ricordato come parecchi elettrodotti siano situati in zona montana sia per l'attraversamento delle Alpi a vantaggio dell'importazione di energia, sia sull'Appennino per coprire con il servizio elettrico il territorio italiano;

segnalato, inoltre, come siano molti gli impianti aerei di distribuzione di energia situati sempre in zona montana a vantaggio, ad esempio, dell'elettrificazione rurale;

impegna il Governo

a predisporre le opportune misure e priorità a tutela di una zona « sensibile » quale è la montagna, valutando anche nei piani di risanamento l'opportunità di incentivare l'interramento delle linee, specie nelle aree protette.

**9/4816/2** Caveri, Widmann.

**PROPOSTA DI LEGGE: SENATORI ZECCHINO ED ALTRI S. 1920.  
— MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, RECANTE  
DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA (APPROVATA DALLA II COM-  
MISSIONE DEL SENATO) (4341)**

**(A.C. 4341 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. All'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « Il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;

*b)* al comma 4, le parole: « il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;

*c)* al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « Il procuratore della Repubblica e il questore » sono sostituite dalle seguenti: « Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;

2) al secondo periodo, le parole: « Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente » sono sostituite dalle seguenti: « Previa autorizzazione del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del giudice procedente ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. — 1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2. Quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi della persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione sia una di quelle previste dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le indagini patrimoniali e le richieste di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, ferme restando le attribuzioni del questore, nonché le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti previsti dalla presente legge, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero individuato a norma della predetta disposizione del codice di procedura penale.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 51, comma 3-ter, del codice di procedura penale.

4. Il procuratore nazionale antimafia e il procuratore generale presso la Corte di appello impartiscono, rispettivamente, ai procuratori distrettuali e agli uffici del pubblico ministero specifiche direttive per assicurare la completezza e la tempestività delle indagini. In caso di grave inosservanza delle direttive, con decreto motivato reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, può essere disposta l'avocazione delle relative indagini ».

**1. 3.** Massa, Parenti, Boato.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. — 1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7. L'applicazione della misura di prevenzione di cui ai commi 1 e 4 può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore ».

**1. 4.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Il procuratore nazionale antimafia,*

**1. 1.** Pecorella.

*Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: Il procuratore nazionale antimafia,.*

*Conseguentemente, al numero 2), sopprimere le parole: del procuratore nazionale antimafia,*

**1. 2.** Pecorella.

**(A.C. 4341 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo del secondo comma, le parole: « A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore » sono sostituite dalle seguenti: « A richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica, del questore »;

b) al sesto comma, le parole: « su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore »;

c) al settimo comma, le parole: « su proposta del procuratore della Repubblica o del questore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 2.**

*Sopprimerlo.*

**2. 3.** La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.*

**2. 2.** Massa.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al terzo comma, dopo le parole: « la legittima provenienza » sono aggiunte le seguenti: « e, sulla base degli elementi probatori acquisiti, risulti confermato che essi sono il frutto di attività criminali di tipo mafioso, o ne costituiscano il reimpiego ».

**2. 1.** Pecorella.

**(A.C. 4341 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'amministratore nominato ha l'obbligo di prestare la propria opera e può essere esonerato solo in presenza di gravi motivi che ne rendano impossibile la prestazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ha l'obbligo di prestare sino alla fine del comma, con le seguenti: può essere esonerato, a sua richiesta, solo per giustificati motivi.*

**3. 1.** Pecorella.

**(A.C. 4341 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « tariffe professionali » sono inserite le seguenti: « , ridotte alla metà, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se le tariffe professionali prevedono un minimo ed un massimo, la riduzione alla metà è applicata sulla base del valore medio tra i due estremi ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo*

**4. 1.** Pecorella.

**(A.C. 4341 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 5.**

1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole: « su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore » sono sostituite dalle seguenti: « su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5.**

1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « del questore » sono aggiunte le seguenti: « ovvero del procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore, »

**5. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4341 — sezione 6)****ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.**

1. Al primo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e suc-

cessive modificazioni, le parole: « al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati » sono sostituite dalle seguenti: « al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale antimafia, al procuratore della Repubblica e agli interessati ».

**(A.C. 4341 — sezione 7)****ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 7.**

1. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore »;

b) al comma 5, le parole: « il procuratore della Repubblica o il questore » sono sostituite dalle seguenti: « il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore ».

**EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 7.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7.**

1. Al primo comma dell'articolo 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « il questore » sono aggiunte le seguenti: « ovvero il procuratore nazionale antimafia,

fia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore, »

2. Al quinto comma dell'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « il questore » sono aggiunte le seguenti: « ovvero il procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore, »

**7. 1.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 8.

1. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia, » sono aggiunte le seguenti: « dal procuratore distrettuale antimafia ».

**7. 01.** La Commissione.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Interpretazione autentica da parte del Governo di norme in materia urbanistica)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di uniformare i comportamenti delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed anche allo scopo di ricondurre, in alcuni casi, le competenze delle amministrazioni al corretto ambito assegnato dal legislatore, recita testualmente « l'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa »;

l'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136 allo scopo di consentire la possibile sanatoria di alcune costruzioni realizzate nella Valle dei templi, chiarisce ancora che vincoli ed indici previsti da alcuni decreti del Ministro della pubblica istruzione, volti chiaramente alla salvaguardia dell'ambiente e delle bellezze naturali ed architettoniche, sono assimilati agli indici ed ai vincoli imposti dagli ordinari strumenti di pianificazione per cui l'interpretazione corretta è che « i limiti e gli indici edilizi e di altezza da essi stabiliti (...), sono finalizzati comunque a regola-

mentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica. Pertanto le costruzioni che insistono su dette zone, realizzate in difformità ai suddetti limiti ed indici, rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e al comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sempre che sussistano tutte le condizioni indicate in dette norme e le relative domande siano state presentate rispettando termini e prescrizioni previsti dalle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 »;

alcune soprintendenze regionali continuano a ritenere che gli indici di edificabilità previsti, per esempio, dai piani territoriali paesistici, debbano necessariamente essere rispettati dalle costruzioni per le quali si chiede la sanatoria, mentre, sulla scorta delle norme richiamate, tali indici « sono comunque finalizzati a regolamentare l'attività edificatoria ed hanno natura urbanistica »;

sia il comma 10 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che l'articolo 25 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono stati inseriti nell'ordinamento su proposta del Ministero dei lavori pubblici –:

se non intenda fornire una interpretazione autentica con cui si chiarisca inconfutabilmente che, in ogni caso e sull'intero territorio nazionale, gli indici comunque previsti dagli strumenti di pianificazione hanno natura urbanistica per cui il loro mancato rispetto non può incidere negativamente « sulla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria ».

(2-01955)

« Casinelli, Soro ».

(22 settembre 1999)

**(Sezione 2 – Rilancio dell'istituto di credito « Banca Mediterranea »)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

presso la Banca Mediterranea si è venuta a determinare una preoccupante condizione finanziaria a causa di una gestione non accorta da parte della capo gruppo Banca di Roma spa, che ne detiene il 51 per cento delle azioni;

nel marzo del 1997 è stato presentato dalla Banca di Roma un piano industriale che ad oltre due anni non ha ancora trovato un positivo riscontro per quanto riguarda il futuro della controllata Banca Mediterranea;

ad oggi la Banca di Roma è ricorsa continuamente ad un ricambio di amministratori e *staff* dirigenziale che si sono rivalate mere operazioni tampone procrastinando decisioni importanti a danno dei risparmiatori;

vi sono state visite ispettive da parte degli organi di vigilanza che hanno segnalato disfunzioni organiche;

ciò ha determinato fra i lavoratori della Banca Mediterranea un grave e giustificato stato di demotivazione professionale avendo contribuito con un accordo di solidarietà ad abbattere il costo del lavoro;

tuttavia continua a permanere uno stato di passività di bilancio per l'istituto di credito;

non sono ancora resi noti i risultati finali dell'ispezione effettuata dalla Banca d'Italia nonché le relative e presunte cifre della sofferenza;

sono necessari ed urgenti chiarimenti circa una formulazione dettagliata degli indirizzi e delle strategie che la Banca di Roma vuole adottare nei confronti della Banca Mediterranea;

numerosi piccoli azionisti attendono trepidamente notizie certe in proposito avendo legato anche le proprie attività al futuro della banca;

lo sviluppo del Mezzogiorno e della sua economia debbono avere la presenza di una politica del credito rispondente alle esigenze del territorio, altrimenti, si rischia la paralisi del sistema produttivo –:

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché possano essere date risposte certe in tempi rapidi agli interrogativi esposti per la soluzione della pesante situazione presente nella Banca Mediterranea al fine di rilanciarne l'importante ruolo nella politica del credito per il Mezzogiorno.

(2-01987)

« Molinari, Soro ».

(7 ottobre 1999)

**(Sezione 3 – Stato di attuazione degli interventi per il Giubileo nella città di Roma)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente e per i beni e le attività culturali, per sapere premesso che:

il Giubileo e l'Anno Santo rappresentano non solo in termini religiosi e spirituali, ma anche sotto il profilo civile, culturale, turistico e mediatico il più grande evento del secolo, tanto per l'arrivo di milioni di pellegrini quanto perché il Giubileo costituisce una straordinaria opportunità di richiamo internazionale per l'Italia ed in particolare per la città di Roma;

consapevoli dell'importanza di tale appuntamento la giunta capitolina e i Governi della Repubblica succedutisi negli ultimi cinque anni si sono impegnati solennemente nella realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche finalizzate alla modernizzazione della città, ritenuta non solo opportuna ma indispensabile alla gestione del grande evento;

in particolare in occasione della conferenza programmatica sul Giubileo celebrata al teatro Argentina di Roma il 3 maggio 1995, nonché nei mesi antecedenti e successivi a tale appuntamento sono state elencate con grande puntualità ed in plurime e pubbliche occasioni le opere e le infrastrutture che sarebbero state realizzate entro il dicembre 1999, riassumibili nelle seguenti voci:

a) « cura del ferro » di complessivi 400 chilometri di binari, suddivisi in 150 chilometri di ferrovia urbana e 250 chilometri di ferrovia comprensoriale;

b) creazione di sette linee metropolitane ed in particolare della linea C, in specie nel tratto di collegamento tra le due principali basiliche cristiane di San Pietro e San Giovanni in Laterano;

c) creazione delle tranvie tra la stazione Termini e piazza Venezia, tra piazza Venezia e San Pietro, tra San Pietro e la Via Aurelia;

d) creazione dell'Archeotram, intesa come tranvia destinata al percorso turistico-archeologico nel cuore dell'antica Roma;

e) sottopasso di Castel Sant'Angelo;

f) collegamento stradale Olimpico-Pineta Sacchetti;

g) ricopertura della via Olimpica nel tratto relativo a villa Doria Pamphili;

h) realizzazione del nuovo auditorium destinato ad ospitare il concerto di inaugurazione del Giubileo alla presenza del pontefice, il 25 dicembre 1999, nonché di un centro Congressi per la città di Roma e di un'area denominata Città della Musica;

i) chiusura e riconversione del carcere di Regina Coeli, nonché riconversione di ampia parte del Campidoglio in area museale;

j) depurazione delle acque del bacino del Tevere;

ai fini della immediata progettazione di tali interventi sono stati destinati circa 50 miliardi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1995 (*Gazzetta ufficiale* 3 ottobre 1995) e con fondi in dotazione a « Roma Capitale », e ai fini della loro realizzazione sono stati stanziati 3.500 miliardi con un decreto-legge convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 651;

in reiterate occasioni le autorità responsabili a cominciare dal sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo al Giubileo Francesco Rutelli, hanno rassicurato l'opinione pubblica e diversi interlocutori internazionali circa la realizzazione certa delle opere. In particolare il sindaco ed il vice-sindaco di Roma si sono trovati a dichiarare:

a) « ce la faremo a completare l'anello ferroviario. Si tratta di ben 300 chilometri, state sicuri faremo in fretta » (F. Rutelli - 15 marzo 1995);

b) « nascerà la linea C e servirà migliaia tra turisti e cittadini. Dopo il 2000 sarà ultimata tutta la rete sotterranea e per le Olimpiadi del 2004 si andrà al Foro Italico in metrò » (F. Rutelli - 11 luglio 1995);

c) « Roma da oggi al 2000 realizzerà un piano di circa 17.000 miliardi, investimenti pubblici e privati. I francesi sono sbalorditi. Non saranno opere effimere, un viadotto buttato lì, una stazione che si apre per essere chiusa come è accaduto per i mondiali di calcio. Noi lavoriamo per la Roma del futuro, farò vedere al sindaco di Parigi il plastico dell'Auditorium di Renzo Piano: non abbiamo fermato neanche un giorno il cantiere » (F. Rutelli - 2 aprile 1996);

d) « Per la prima volta Roma dispone di un progetto integrato come Parigi ed altre capitali europee. Per la prima volta non ci sono parole ma un programma credibile proprio perché è in corso di realizzazione. Per la prima volta ci sono certezze finanziarie, in cantiere ci sono già mille miliardi di lavori. » (W. Tocci - 10 dicembre 1995);

e) « In Europa già si parla di modello romano per realizzare una linea di metrò » (W. Tocci - 9 maggio 1996);

in occasione di grandi eventi quali il bicentenario della rivoluzione francese (Parigi, luglio 1989) o la prossima celebrazione di Berlino capitale (Berlino 2000), tali avvenimenti si sono tradotti in altrettante opportunità di innovazione urbanistica, in Francia con la realizzazione a Parigi di una nuova tratta di metropolitana, di un intero quartiere adibito ad uffici e zona commerciale (la *Défense*) e del grande Arco della Fraternità, in Germania con la realizzazione a Berlino del progetto Posdamer curato da Renzo Piano, laddove con uno stanziamento equivalente a quello del Giubileo romano (4000 miliardi) sono stati realizzati metropolitane e servizi, 19 edifici, 10 strade, 180.000 metri quadrati di uffici, 120 negozi, una zona residenziale di 7 ettari, un lago artificiale, nuovi insediamenti alberghieri;

di tutte le infrastrutture ed opere solennemente annunciate nel maggio 1995 dalla giunta capitolina ed incoraggiate dal Governo in vista del Giubileo non ne sarà dunque realizzata alcuna, ad eccezione della parziale estensione del raccordo anulare romano e del collegamento stradale Roma-Fiumicino ad opera dell'Anas, nonché delle opere funzionali al parcheggio del Gianicolo peraltro realizzato dallo Stato Città del Vaticano;

con decreti ministeriali sono stati defianziati e conseguentemente cancellati dal piano del Giubileo interventi corrispondenti ad uno stanziamento di circa 900 miliardi che, sommati ai 1500 miliardi previsti per la linea C della metropolitana, forniscono una somma di oltre 2000 miliardi di mancate opere pubbliche giudicate indispensabili per la Roma giubilare dalla stessa giunta capitolina;

L'evidente assenza di « cura del ferro » impone uno svolgimento del grande evento affidato al trasporto su gomma, con tutte le negative conseguenze che ciò comporta per la viabilità e per l'ambiente, mentre l'evidente mancata realizzazione delle

grandi opere (sia nella loro concreta utilità che nel significato di opere-simbolo di un grande evento), trasformano la preparazione del Giubileo romano in un'occasione mancata ancor più gravida di risvolti negativi rispetto alle pur controverse esperienze delle Universiadi di Palermo del 1997 o dei mondiali di calcio di Italia 1990 —:

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali in occasione del Giubileo non sarà realizzata, neppure in minima parte, alcuna « cura del ferro » comprensiva di 400 chilometri di binari;

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali delle sette linee di metropolitana promesse in occasione del Giubileo non ne sarà realizzata alcuna, ed in particolare non sarà realizzata la linea C comprensiva della tratta San Giovanni - San Pietro (stanziamento previsto 1550 miliardi), alla quale erano state affidate le speranze di un autentica mobilità in occasione del pellegrinaggio giubilare;

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto ministeriale dell'8 maggio 1998 si sono defianziate e conseguentemente cancellate dal piano del Giubileo la tranvia San Pietro-Aurelia (stanziamento di 47.500.000.000 più 7.600.000 di interventi urbanistici), e la tranvia Venezia-San Pietro (stanziamento di 67.450.000.000 più 18.810.000.000 di interventi urbanistici);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto ministeriale del 16 luglio 1998 è stato defianziato e conseguentemente cancellato il potenziamento del nodo di Termini (stanziamento di 29.762.856.210) e con decreti ministeriali del 16 luglio 1998, del 24 giugno 1997, dell'8 maggio 1998 sono stati rispettivamente defianziati e conseguentemente cancellati dal piano del Giubileo il potenziamento dell'area della stazione Tiburtina (stanziamento di 34.000.000.000), i nodi di scambio ferroviario di Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia e Anagnina (stanziamento di 40.000.000.000), gli interventi re-

lativi a nodi di scambio ferroviario del « Passante del laghi » (stanziamento 30.000.000.000);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto ministeriale dell'8 maggio 1998 è stata definanziata e conseguentemente cancellata dal piano del Giubileo la linea Archeotram (stanziamento di 53.200.000.000 più 19.000.000.000 di interventi urbanistici);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 è stato definanziato e conseguentemente cancellato dal piano del Giubileo il sottopasso di Castel Sant'Angelo (stanziamento di 161.638.184.000), il cui fallimento è peraltro oggetto di inchiesta da parte della Corte dei conti;

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1996 e del 21 dicembre 1996 è stato definanziato e conseguentemente cancellato il collegamento stradale Olimpico-Pineta Sacchetti (stanziamento di 91.700.000.000);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 1997 è stata definanziata e conseguentemente cancellata dal piano del Giubileo la ricopertura della via Olimpica nel tratto relativo a Villa Doria Pamphili (stanziamento 27.000.000.000);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto ministeriale dell'8 maggio 1998 è stato definanziato e conseguentemente cancellato dal piano del Giubileo l'intervento di musealizzazione nell'area del Grande Campidoglio (stanziamento 8.075.000.000);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali con decreto ministeriale 8 maggio 1998 è stata definanziata e conseguentemente cancellata dal piano del Giubileo la depurazione delle acque del bacino del Tevere (stanziamento 40.000.000.000);

quali siano i motivi e le responsabilità per i quali per pubbliche decisioni e dichiarazioni delle autorità civili e di Go-

verno non saranno approntati entro il Giubileo e risultano estranei al piano del Giubileo sia l'Auditorium progettato dall'architetto Renzo Piano (scadenza di realizzazione annunciata fu dapprima il 1997, poi l'anno 2000, entrambe non mantenute) che la chiusura-riconversione del carcere di Regina Coeli, la realizzazione di un Centro congressi e l'annunciata Città della Musica;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare onde accertare le ragioni e le responsabilità di una simile prova di incapacità;

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere per garantire il contenimento dei prevedibili danni per l'ambiente, la mobilità, il traffico, la gestione dei servizi derivanti da una simile preparazione del Giubileo.

(2-01977) « Taradash, Alborghetti, Aleffi, Armaroli, Ascierio, Baia-monte, Becchetti, Bergamo, Berselli, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bocchino, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Calderisi, Calzavara, Nuccio Carrara, Cascio, Caveri, Chincarini, Cola, Collavini, Conti, Cuscunà, Del Barone, Di Comite, Di Luca, D'Ippolito, Divella, Fei, Filocamo, Fino, Fiori, Foti, Fragalà, Frau, Frattini, Gagliardi, Galeazzi, Gazzilli, Giannattasio, Gramazio, Liotta, Lo Jucco, Losurdo, Lo Presti, Lucchese, Malgieri, Mancuso, Manzoni, Marinacci, Marotta, Marras, Martino, Marzano, Misuraca, Mitolo, Niccolini, Giovanni Pace, Pagliuzzi, Palmizio, Palumbo, Paolone, Proietti, Radice, Riccio, Antonio Rizzo, Rossetto, Santandrea, Santori, Savarese, Savelli, Simeone, Stagno D'Alcontres, Stradella, Tarditi, Tringali, Urbani, Urso, Zaccheo, Zacchera ».

(5 ottobre 1999)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

mentre mancano ormai solo pochi giorni all'inizio delle solenni celebrazioni per il Giubileo del 2000, la quasi totalità delle grandi opere strutturali, viarie ed edilizie, — finanziate con ingentissimi stanziamenti pubblici — risulta essere ancora allo stadio pressoché iniziale;

molte voci autorevoli, provenienti dal campo della più qualificata espressione della cultura, si sono già levate per denunciare il pericolo che i cantieri del Giubileo finiscano per essere, con matematica certezza, destinati ad una riconversione dei lavori che, stando all'enormità degli interessi immobiliari in gioco, prelude a prospettive di speculazione edilizia e di scempio urbanistico;

risulta altresì che parte rilevante di queste risorse finanziarie viene dirottata verso non meglio precisate opere di « accoglienza », indicativo termine del vocabolario assistenzialista che non può non suscitare le peggiori previsioni;

analogamente, gravano pesanti ombre sulla trasparenza delle procedure seguite, mentre su punti particolarmente delicati, quale quello centrale delle consulenze, sia l'Agenzia sia il sindaco di Roma non hanno, ad oggi, ritenuto di dover dare ampia, dettagliata e chiara informazione —:

se non intenda, con la massima urgenza, illustrare al Parlamento, senza delegare ad altri tale adempimento, in ordine allo stato dei lavori, alla correttezza e alla trasparenza delle procedure seguite, al « mistero » delle consulenze, dissipando così i molti dubbi che, legittimamente, sorgono in coloro che, come sicuramente i contribuenti dell'Italia settentrionale, sono particolarmente sensibili alla questione morale e, anzitutto, ai casi di arrogante e vergognoso spreco di denaro pubblico.

(2-01992) « Borghezio, Pagliarini, Cavaliere, Stucchi ».

(11 ottobre 1999)

**(Sezione 4 — Svolgimento del servizio sostitutivo di leva presso amministrazioni locali)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a disporre l'impiego, quali volontari di servizio di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne avesse fatto richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del ministero per i beni e le attività culturali;

tale normativa è stata modificata dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, al fine di incentivare ulteriormente da parte delle amministrazioni locali l'utilizzo del servizio sostitutivo di leva da parte della amministrazioni locali;

le amministrazioni locali hanno subito cominciato ad inoltrare le domande, al fine di potere usufruire al più presto di volontari da affiancare agli operatori già in servizio che ad oggi non sono in numero sufficiente per fronteggiare le richieste del territorio;

l'ufficio preposto al servizio costitutivo di leva presso la Presidenza del Consiglio è stato istituito soltanto nel 1998 con la legge n. 230 ed è divenuto operativo a partire dal 1° gennaio 1999, dunque le domande presentate agli uffici competenti del ministero della difesa prima di tale data, dovevano essere trasferite alla Presidenza del Consiglio;

a seguito di comunicazioni telefoniche intercorse con l'ufficio della Presidenza, risulta che il trasferimento delle

domande non è ancora avvenuto, infatti, il suddetto ufficio dispone solamente delle domande ricevute dal momento della sua costituzione;

nonostante la nostra richiesta di informazioni, alla direzione generale di leva presso il Ministero della difesa, per conoscere il numero delle amministrazioni locali che hanno fatto domanda per l'attivazione del servizio sostitutivo di leva, non è ancora pervenuta alcuna risposta;

da dichiarazioni di un esponente delle Forze armate sembrerebbe che per le suddette domande siano state date direttive da parte del ministero della difesa tese a rendere inefficaci le domande medesime tramite il mancato inoltrare alla Presidenza del Consiglio —:

se corrisponda al vero quanto riportato nell'ultimo capoverso delle premesse;

quante siano le amministrazioni locali che hanno presentato formale domanda di attivazione del servizio sostitutivo di leva, sia presso l'ufficio preposto della Presidenza del Consiglio che presso gli uffici competenti del Ministero della difesa, protocollate e distinte per distretto militare di appartenenza;

quante siano ad oggi le domande presentate dai giovani interessati dalla chiamata al servizio di leva distinte per distretto militare di appartenenza;

quante assegnazioni siano state effettuate in relazione alle richieste di cui ai punti precedenti.

(2-01973) « Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Stucchi ».

(30 settembre 1999)

**(Sezione 5 — Orientamenti del Governo circa l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un magistrato del tribunale di Reggio Calabria)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

secondo notizie pubblicate sulla stampa locale (*il Dibattito* — settembre

1999), la dottoressa Silvana Grasso, presidente della 1° sezione penale del tribunale di Reggio Calabria, sarebbe oggetto di una procedura esecutiva immobiliare (124/91 - giudice dottor Pezzuti - Carical, Banco del Sud, Banco di Roma, Bnl, ex Banca Popolare Polistena, Banco di Sicilia, Banco Crotone, Firo);

gli avvocati interessati a tale procedura (avvocati F. Chirico, T. Pagani, A. Marra, Tripepi-Mariotta, F. Napoli e M.D. Grillo, V. Giglio, M.G. Bottari) si troverebbero ad esercitare il ruolo di difensori in procedimenti nei confronti di persone che devono essere giudicate in sede penale dalla 1° sezione, e quindi dalla dottoressa Grasso in qualità di presidente;

sarebbe opportuno verificare se sussistono le condizioni di incompatibilità ambientale e conseguentemente per un trasferimento d'ufficio della dottoressa Grasso —:

se quanto riportato dalla stampa risponda al vero;

se non ritenga il Ministro di avvalersi degli strumenti ispettivi ed eventualmente di proporre iniziative disciplinari in relazione a questa delicatissima situazione.

(2-01985) « Bergamo, Aleffi, Armosino, Donato Bruno, Burani Procaccini, Cito, De Luca, Delmastro Delle Vedove, Deodato, Frattini, Gastaldi, Gazzilli, Giannattasio, Guidi, La Russa, Lavagnini, Lo Jucco, Maiolo, Marotta, Marras, Martusciello, Massidda, Melograni, Niccolini, Paroli, Pecorella, Piva, Possa, Rosso, Santori, Saponara, Simeone, Taborrelli, Tarditi, Tortoli, Urbani, Viale, Bergamo, Colosimo, D'Ippolito, Fino, Floresta, Foti, Giudice, Landolfi, Lucchese, Mancuso, Matranga, Palumbo, Paolone, Prestigiaco, Savarese, Stagno D'Alcontres, Trantino, Vito ».

(7 ottobre 1999)

**(Sezione 6 – Assunzione di candidati risultati idonei nel concorso per assistenti giudiziari e adeguamento degli organici del Ministero della giustizia)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

il concorso a 500 posti, successivamente elevati a 1274 per assistenti giudiziari presso i distretti delle Corti di appello, bandito dal ministero della giustizia nel 1997, si è concluso con la graduatoria finale stilata a gennaio del corrente anno;

molte sono le circoscrizioni che hanno provveduto all'assunzione dei nuovi assistenti giudiziari, vedasi Torino, Genova, Trento, Trieste, eccetera, e molte sono le circoscrizioni che non vi hanno provveduto come Milano, Brescia, Bologna, Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo e Caltanissetta;

nelle circoscrizioni di Palermo e Caltanissetta sono 147 i vincitori del concorso che aspettano da mesi l'assunzione. A Caltanissetta tale situazione è resa insostenibile per un duplice motivo: gli uffici giudiziari sono carenti di personale e le nuove leve darebbero una boccata di ossigeno; l'assunzione dei nuovi assistenti giudiziari costituirebbe una sia pur minima valvola di sfogo verso l'annoso problema occupazionale –:

se ed in quali termini si intenda dare risposta ai giudici per la carenza di personale ed ai cittadini per l'opportunità occupazionale;

quali siano i motivi per cui non si è provveduto all'assunzione dei vincitori del concorso e quali sono i tempi previsti perché ciò avvenga;

quanto tempo rimarranno valide le graduatorie per gli idonei del concorso che non rientrano tra i vincitori.

(2-01995) « Misuraca, Vito, Amato, Aracu, Baiamonte, Bergamo, Bertucci, Cascio, Cesaro, Conte,

Crimi, D'Alia, Del Barone, Teresio Delfino, D'Ippolito, Filocamo, Floresta, Garra, Gazzara, Giudice, Leone, Liotta, Lucchese, Mancuso, Matranga, Micciché, Palumbo, Prestigiaco, Scaltritti, Stagno d'Alcontres, Tassone, Aloi, Becchetti, Biondi, Bono, Donato Bruno, Burani Procaccini, Nuccio Carrara, Collavini, Di Comite, Di Luca, Frau, Marino, Paolone, Stradella, Tarditi, Trantino, Tringali ».

(11 ottobre 1999)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e della giustizia, per sapere – premesso che:

nell'audizione davanti alla Commissione giustizia della Camera in data 21 aprile 1999, avente per oggetto gli adempimenti organizzativi relativi alla riforma del giudice unico di primo grado, il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria del ministero di grazia e giustizia, dottor Franco Ippolito, riferiva testualmente: « sono già stati predisposti (o sono in corso di attuazione in queste settimane) gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e in particolare la revisione degli organici del personale magistratuale e amministrativo ». Aggiungeva: « abbiamo accelerato le procedure concorsuali (...), nonché le procedure di assunzione: nel corso degli ultimi due anni sono stati espletati 34 concorsi (...) e stiamo assumendo (a partire dalla fine di gennaio di quest'anno, per concludere l'operazione a fine maggio), 3.672 unità (...). Questa immissione consente l'ingresso di un elevato numero di assistenti giudiziari (1.274), che è il profilo professionale più richiesto dagli uffici, in quanto si tratta di personale indispensabile per celebrare le udienze »; nell'audizione davanti alla medesima Commissione giustizia della Ca-

mera in data 5 maggio 1999, avente lo stesso oggetto, il Ministro di grazia e giustizia, onorevole Oliviero Diliberto, ribadiva la cifra complessiva del personale amministrativo da assumere per la funzionalità del giudice unico: « sono già stati espletati concorsi per quasi 4 mila nuove unità di personale: queste non sono parole, ma fatti »; e, a dissipare ogni incertezza al quesito mosso nella circostanza dall'onorevole Elio Veltri, che gli chiedeva di precisare i tempi di assunzione delle 4 mila nuove unità, rispondeva « maggio » (ovviamente, maggio 1999, vista l'imminente scadenza del 2 giugno 1999). Riferendosi invece alla magistratura, nell'audizione davanti alla Commissione giustizia della Camera in data 22 aprile 1999, il Ministro di grazia e giustizia diceva: « è indispensabile che l'organico sia incrementato di almeno 1.000 unità, delle quali almeno 400 da destinare al processo del lavoro (che altrimenti rischia di arenarsi definitivamente), secondo l'ipotesi avanzata dalla direzione dell'organizzazione giudiziaria, poi, gli altri 600 (...) saranno utilizzati di volta in volta — con formula da *task force* — per coprire le carenze di organico derivanti dai più svariati accidenti dell'amministrazione e della vita della giustizia ». Infine, assicurava di aver inviato « una lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro del tesoro, dottor Ciampi, sostenendo la necessità di un piano straordinario di investimenti per la giustizia, con le relative risorse »;

è trascorso il mese di maggio, è stata superata la data del 2 giugno 1999, allorché è diventata operativa una parte della riforma del giudice unico. Giunti alla metà del mese di ottobre, il solo dato certo è che il Consiglio dei ministri ha autorizzato esclusivamente l'assunzione di 450 unità di personale amministrativo, peraltro non ancora entrati in servizio; mancano notizie sulla sorte degli altri vincitori di concorsi per ruoli amministrativi, che, secondo le assicurazioni del Ministro Diliberto, sarebbero stati assunti entro il mese di maggio 1999. Ancora più problematiche sono le vicende relative alla messa a concorso dei mille posti in più nella magistratura: non solo non è stato fatto alcun passo

in avanti in questa direzione, ma addirittura il ministero della giustizia è riuscito a creare problemi con riferimento al concorso per uditore giudiziario in atto; infatti, il risultato della preselezione informatica fondata sulla sola prova di diritto civile, i cui quiz sono stati presi in prestito dal concorso per notaio, è stato una notevole confusione al momento della prova, nonché della correzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1915 della IV sezione di qualche giorno fa, ha accolto il ricorso di 15 candidati esclusi per aver sbagliato un solo quiz; ciò fa concretamente rischiare lo slittamento del concorso, e quindi provoca un ulteriore ritardo nella copertura degli organici vacanti, soprattutto se altri esclusi dovessero presentare autonomi ricorsi. Peraltro i profili di incongruità del concorso erano stati analiticamente sottolineati dagli interpellanti in un loro precedente atto di sindacato ispettivo (interpellanza urgente n. 2-01767, discussa il 20 maggio 1999), rispetto ai quali il Governo aveva fornito una risposta pseudotranquillizzante;

tutto questo accade mentre da più uffici giudiziari si lamentano carenze di organico (è recente l'allarme relativo ai posti scoperti lanciato dal tribunale di Palermo); mentre il personale giudiziario è in agitazione, se è vero che il 20 ottobre 1999 è stata indetta dai sindacati del settore una manifestazione nazionale di protesta contro le mancate assunzioni; mentre un esponente del Governo, il sottosegretario al ministero della giustizia onorevole Franco Corleone, ha di recente dichiarato: (*Corriere della Sera*, 10 ottobre 1999); « i concorsi sono stati fatti, i vincitori ci sono. Ma non li possiamo assumere, perché è in vigore il blocco delle assunzioni. (...) Per ottenere qualche assunzione occorre il via libera della Presidenza del Consiglio, che li concede con il contagocce. Intanto noi siamo con l'acqua alla gola, e far funzionare tribunali e carceri in queste condizioni è difficile »;

non è nota, infine, la sorte dei lavoratori socialmente utili finora impiegati negli uffici giudiziari. Risulta agli interpel-

lanti che in data 1° settembre 1999 il Ministro della giustizia abbia sollecitato la definizione della loro posizione con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bassanini, al Ministro del tesoro, al Ministro della funzione pubblica e al Ministro del lavoro, nella quale scriveva, fra l'altro, di avere, alla fine di luglio 1999, « presentato al pre-Consiglio un disegno di legge per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili impiegati nei vari uffici, centrali e periferici, di grazia e giustizia. Si tratta di circa 1700 lavoratori a tempo pieno il cui contributo è indispensabile per il funzionamento minimo delle varie strutture della giustizia. Mi permetto di aggiungere che tanto più lo è ora, in previsione dell'entrata in vigore del " giudice unico " e delle riforme collegate ». Dal 1° settembre fino a oggi nessun disegno di legge avente quest'oggetto è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per l'assunzione dei 3.762 vincitori di concorso, corrispondenti ad altrettante unità nei ruoli amministrativi, che, secondo il Ministro della giustizia, avrebbero dovuto entrare in servizio nel mese di maggio 1999, e quali tempi intenda rispettare;

quali provvedimenti, in particolare, intenda adottare per superare gli ostacoli che impediscono l'immissione dei 1.274 assistenti giudiziari vincitori di concorso, molti dei quali non hanno coltivato altre possibilità di lavoro in attesa dell'assunzione e hanno altresì affrontato spese gravose per risolvere i problemi logistici dipendenti dal raggiungimento di quella che dovrebbe essere la sede di destinazione;

quali criteri intenda adottare per l'immissione dei 450 assistenti, decisa di recente dal Consiglio dei Ministri, tenendo conto della eguale esigenza di personale di tutte le sedi giudiziarie;

quale risposta ufficiale abbia avuto la lettera con la quale il Ministro della giustizia, secondo quanto riferito nell'audizione davanti alla Commissione giustizia

della Camera in data 22 aprile 1999, sollecitava il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro al varo « di un piano straordinario di investimenti per la giustizia, con le relative risorse »;

quali provvedimenti intenda adottare per assicurare il regolare svolgimento del concorso per uditore giudiziario in atto, sul quale è già intervenuto il Consiglio di Stato;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per l'aumento dell'organico della magistratura di mille unità, in coerenza con le assicurazioni a suo tempo date dal Ministro della giustizia, e per l'espletamento dei relativi concorsi;

se il Governo, posto che sia consapevole, attraverso il Ministro della giustizia, che il processo del lavoro rischia di arenarsi definitivamente, ritenga di utilizzare formule più rapide per l'incremento dell'organico dei magistrati di almeno 400 unità, che, secondo lo stesso Ministro, andrebbero destinate a quel tipo di funzioni;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili già impiegati negli uffici giudiziari;

se il Governo, nell'ipotesi in cui alla data del 2 gennaio 2000 non siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorso nei ruoli amministrativi, intenda rispettare la scadenza dell'avvio a pieno regime della riforma del giudice unico.

(2-01997) « Selva, Mantovano ».

(12 ottobre 1999)

**(Sezione 7 – Riduzione delle imposizioni fiscali sulla benzina ed eventuale abolizione della carbon tax)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'indice dei prezzi al consumo per le principali città campione in settembre ha

registrato una crescita che, su base annua, attesterebbe l'inflazione all'1,9 per cento, in forte crescita rispetto all'anno precedente;

il maggior contributo alla crescita dell'inflazione, a parte quello non trascurabile fornito da alcune tariffe di servizi di pubblica utilità che pure figurano tra quelle « controllate » dall'autorità di governo, è dato dall'impetuosa crescita dei prezzi internazionali del petrolio e dei prodotti petroliferi giunti nelle ultime settimane a toccare fino i 24-25 dollari il barile di greggio, nonostante la recente caduta delle quotazioni del dollaro a seguito della rivalutazione dello yen;

l'Italia ha difficoltà a difendersi dagli aumenti del prezzo internazionale del petrolio e del gas naturale, in quanto la sua economia è fortemente dipendente dall'importazione di queste materie prime energetiche;

in base a dati Istat, comunicati il 10 settembre 1999 dal presidente professor Zuliani nel corso di una audizione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il contributo dell'aumento dei prodotti petroliferi alla crescita dei prezzi al consumo è stimato per il 1999, su base annua, pari a 0,177 punti percentuali su una variazione complessiva dei medesimi prezzi al consumo che è prevista nello stesso anno pari a +1,5 per cento (con una incidenza su tale variazione complessiva pari al 12 per cento);

il contributo alla crescita dei prezzi al consumo dato dall'aumento dei prodotti petroliferi comprende, per l'anno in corso, anche l'effetto dell'introduzione della cosiddetta « carbon tax », la quale incide —

sempre secondo i dati Istat — su tale contributo petrolifero alla crescita dei prezzi al consumo per il 25,4 per cento (0,045 per cento punti percentuali su 0,177 punti di incidenza sulla crescita totale, stimata come media annua del 1999 pari a +1,5 per cento) —:

se, di fronte alla fiammata inflazionistica in atto, alimentata dall'esplosione dei prezzi petroliferi, il Governo non ritenga opportuno e urgente intervenire in senso riduttivo sulla componente fiscale dei prezzi petroliferi al consumo, in particolare cancellando l'onere della « carbon tax », che rappresenta tra l'altro un aggravio introdotto quasi solo dall'Italia fra i paesi industrializzati in attuazione dei deliberati della Conferenza di Kyoto, non vincolati del resto a termini perentori particolarmente ristretti e comunque bisognosi di un più realistico riesame alla luce della politica di restrizioni produttive del greggio prese dai paesi dell'Opec e di recente da essi ribadite.

(2-01975) « Armani, Alboni, Amoruso, Anedda, Armaroli, Berselli, Butti, Cardiello, Nuccio Carrara, Colosimo, Colucci, Cuscunà, Fino, Galeazzi, Gasparri, Alberto Giorgetti, Gramazio, Landolfi, Losurdo, Malgieri, Martini, Migliori, Neri, Pagliuzzi, Pampo, Paolone, Savarese, Selva, Simeone; Zacchera, Aloï, Cola, Contento, Manzoni, Marengo, Mazzocchi, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Proietti, Rasi, Riccio, Tatarella, Tringali, Zaccheo ».

(7 ottobre 1999)